#### **ORIGINALE**



# Comune di Isola del Giglio

# Provincia di Grosseto

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**


REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
7	20-01-2022

Servizio:Servizio Affari Generali

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO PER L'ANNO 2022 FINALIZZATA ALL?IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z08304C174
----------	---

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;



Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, con il quale, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022;

DATO ATTO che questo Comune non ha ad oggi deliberato anticipatamente il Bilancio di Previsione 2022-2024;

RICHIAMATO l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2022 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2022;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale era stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

RICHIAMATI i capitoli di spesa n. 590 ART. 2 "CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA", 590 ART. 5 "SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE" e n. 590 ART. 8 "SPESE UTENZA ELETTRICA IMMOBILE LOMBI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE" del redigendo Bilancio di Previsione 2022 che offrono sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che la gestione economico-finanziaria deve avvenire frattanto nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio, regolato dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO Il TITOLO II CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE in particolare gli artt. 10 – 11 e 12 Contratti di servizi esclusi del D. Lgs. 50/20162006 che citano:

## Art. 10. (Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali)

- 1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attività:
  - a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;
  - b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000 1 a 66720000 3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali; c) servizi di filatelia;
  - d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.
    - Art. 11. (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)
- 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
  - a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano

una o etrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;

- b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di:
  - 1) energia;
  - 2) combustibili destinati alla produzione di energia.

## Art. 12. (Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico)

- 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:
- a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
- b) alimentare tali reti con acqua potabile.
- 2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al comma 1:
- a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
- b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

RICHIAMATE le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e la n. 10 del 22 dicembre 2010 con le quali l'ANAC ha puntualizzato che detta normativa non trova applicazione per i contratti di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, tali contratti sono quelli conclusi da un'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore con un'altra amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Nella propria determinazione n. 10 del 22/12/2010, l'ANAC ha motivato detta posizione ritenendo che "in considerazione della ratio della legge 136/2010 detti appalti (con riferimento a quelli dell'art. 19 comma2, del D. Lgs. 163/2006) non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico ben delineato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali darendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici"

**DATO** ATTO che, la società SIE è l'unica ditta all'isola del Giglio che può fornire energia elettrica, in quanto titolare della concessione per la distribuzione di energia elettrica rilasciata dal Ministero Industria e Commercio con decreto Ministeriale del 18 maggio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001 e che, quindi, per le motivazioni sopra descritte è inevitabile un impegno diretto senza dover dare corso a gare o attivare procedure su piattaforme elettroniche e assumere in bilancio l'impegno della spesa con la possibilità di prendere il CIG ai fini della tracciabilità;

CONSIDERATO che alla procedura in questione è stato assegnato il seguente codice CIG Z08304C174 inerente il consumo di energia elettrica per l'anno 2021;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto.

# VISTE le seguenti norme:

- · D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e in particolare gli artt. 107, 109 e 147 bis che assegnano ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (Codice dei Contratti);
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti);

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 27/10/2020 con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

#### **RICHIAMATI:**

- il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia;
- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

- 1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di dare atto che si procederà ad impegnare la spesa necessaria nel rispetto dell'art. 183, comma 1, una volta che sarà adempiuta la procedura telematica in base ai preventivi che si allegano al presente atto bilancio di previsione 2022 a favore della Società SIE con sede in Firenze − Via Condotta 10 C.F./P.I. 00394730485, la somma complessiva di € 29.000,00, così come segue:
- sul capitolo 590 art. 2 €. 26.500,00;
- sul capitolo 590 art. 5 €. 1.400,00;
- sul capitolo 590 art. 8 €. 1.100,00;
- 3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare di energia elettrica tutti gli stabili comunali del Comune di Isola del Giglio per l'espletamento delle attività istituzionali;
- b) l'oggetto del contratto è l'erogazione di energia elettrica;
- c) la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alle caratteristiche e all'importo della fornitura;
- 4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
- 5. Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa e la responsabilità è affidata allo stesso.

# Il Responsabile del Servizio BARTOLETTI ALDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.